

DETERMINAZIONI DELLA DIRETTRICE GENERALE

Atto n. 677 ADW del 15/10/2024

Oggetto: Attivazione di una nuova utenza temporanea per la fornitura di energia elettrica alla Torre Faro di Capo San Marco, Sciacca (AG). Affidamento a Enel Energia S.p.A. C.F. / P.IVA: 06655971007. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG Z503B74CBE. CUP B79C2000080007.

LA DIRETTRICE GENERALE

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

448 ADW del 26/06/2023 avente ad oggetto "Attivazione di una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica e sopralluogo presso la Torre Faro di Capo San Marco, Comune di Sciacca (AG). Progetto europeo Interreg Italia-Malta "i-waveNET – Implementazione di un sistema innovativo di monitoraggio dello stato del mare in scenari di cambiamento climatico". Importo stimato del servizio euro 2.500,00 + IVA, di cui 484,98 + IVA per sopralluogo tecnico, allaccio ed attivazione della fornitura. Affidamento a: Enel Energia S.p.A. C.F. / P.IVA: 06655971007. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €0,00. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L.120/2020 così come modificata dalla legge 108/2021. C.I.G. Z503B74CBE C.U.P. B79C2000080007";

n. 337 ADW del 21/07/2023 a rettifica dell'atto n. 448 ADW del 26/06/2023, che riporta come oggetto" Attivazione di una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica e sopralluogo presso la Torre Faro di Capo San Marco, Comune di Sciacca (AG). Progetto europeo Interreg Italia-Malta "i-waveNET - Implementazione di un sistema innovativo di monitoraggio dello stato del mare in scenari di cambiamento climatico". Affidamento a: Enel Energia S.p.A. C.F. / P.IVA: 06655971007. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €0,00. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L.120/2020 così come modificata dalla legge 108/2021. C.I.G. Z503B74CBE C.U.P. B79C2000080007. Modifica numero e tipologia di contratto";

n. 616 ADW del 28/11/2023 avente ad oggetto "Adesione alla Convenzione "Energia elettrica 20" lotto 4, lotto 5 e lotto 11 e alla Convenzione "Energia Elettrica 20 bis" lotto 1, stipulata dalla Consip S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per la durata di 12 mesi a prezzo variabile con Opzione Verde. Art. 32, comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Per la Convenzione EE20, C.I.G. derivato lotto 4 Friuli-Venezia Giulia: A02D9D793C, C.I.G. derivato

lotto 5 Veneto: A02D9E7671, C.I.G. derivato lotto 11 Lazio: A02D9F8479, e per la Convenzione EE20 bis, C.I.G. derivato lotto 1 Sicilia: A02DA01BE4. Numero intervento CUI: F00055590327202300001”;

preso atto che, come richiamato dalla determinazione n. 337 ADW del 21/07/2023, l’OGS era intestataria di una utenza attiva presso la Torre Faro di Campo San Marco a Sciacca (AG), identificata dal POD IT001E11392010, fornitura SK8505708, Prot. OGS 2023-5018-A, con tariffa di mercato libero della Enel Energia SpA, con scadenza in data luglio 2024, rinnovabile per un altro anno;

rilevato che la suddetta determinazione prevedeva l’adesione della suddetta utenza alla convenzione Consip Energia Elettrica 20 bis;

preso atto che in data 9 aprile 2024, a seguito degli approfondimenti richiesti dal personale del Centro di Ricerche Sismologiche, è emerso che per mero errore materiale l’utenza relativa alla sede di Sciacca non era stata inserita nella convenzione Consip Energia Elettrica 20 bis;

rilevato che durante i conseguenti contatti telefonici con la società Enel Energia SpA, si è preso atto che la convenzione Energia Elettrica 20 bis non era più attiva e quindi non era più possibile aderirvi per poter attivare il contratto dell’utenza presso la Torre Faro di Campo San Marco a Sciacca (AG);

che per i motivi di cui sopra si è provveduto a contattare nuovamente la società Enel Energia SpA, che dopo numerose telefonate effettuate a seguito di indicazioni discordanti, ha spiegato che l’unico modo per continuare a disporre della somministrazione di energia elettrica era presentare una richiesta di proroga della fornitura attraverso la compilazione del Modulo di adesione per fornitura di energia elettrica per uso diverso da abitazione;

preso atto che in data 10 giugno 2024 l’OGS ha inviato alla società Enel Energia SpA la modulistica di cui sopra, registrata a protocollo dall’OGS n. 6442/2024;

che in assenza di riscontro da parte della società Enel Energia SpA, in data 25 giugno 2024, l’OGS ha provveduto a contattare l’Enel Energia SpA e un operatore ha comunicato che la compilazione della modulistica risultava incompleta in quanto mancava l’indicazione del titolo edilizio relativo alla richiesta di proroga, anche se per tale fornitura l’OGS non aveva previsto alcun titolo edilizio;

che su richiesta dell’operatore stesso, in data 26 giugno 2024 l’OGS ha inviato nuovamente la richiesta, come da documento registrato a protocollo dall’OGS n. Prot. 7203/2024;

che in assenza di riscontro relativamente all’invio di cui sopra, l’OGS ha ripetutamente contatto la società Enel Energia SpA per capire eventuali motivi ostativi per i quali non veniva data conferma della proroga contrattuale richiesta;

che dopo numerosi contatti telefonici alla società Enel Energia SpA, e dopo numerose indicazioni discordanti, in data 10 luglio 2024 un operatore ha aperto una segnalazione per rendere noto il mancato riscontro della società riguardo le richieste dell’OGS, e che in data 15 luglio su richiesta di un altro operatore si è provveduto ad inviare nuovamente la richiesta di proroga accompagnata da una PEC, come risulta dal documento registrato a Prot. n. 7857/2024;

che anche quest’ultimo tentativo non ha avuto riscontro;

che in data 20 settembre 2024 un tecnico di Enel Energia SpA ha provveduto senza preavviso a scollegare e a rimuovere il contatore dal sito di Torre Faro di Campo San Marco;

ritenuto di fondamentale importanza ai fini scientifici e di interesse pubblico provvedere a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica per l’alimentazione del Radar costiero;

- considerato** che per quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla L. 89/2014, la merceologia riferita all'Energia elettrica per importo sottosoglia comunitaria, prevede l'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni Consip;
- che le tempistiche previste per l'attivazione dell'energia elettrica presso il sito in oggetto, mediante adesione alla nuova convenzione Consip Energia Elettrica 21, risultano non di immediata attuazione;
- preso atto** che in data 27 settembre 2024 l'OGS ha contattato la società Enel Energia SpA e, in via del tutto eccezionale e per garantire il servizio pubblico di cui sopra, è stata richiesta l'attivazione di un nuovo contratto per cantiere, da attivare, in parziale deroga alle disposizioni sopra richiamate, soltanto fino alla decorrenza del contratto che verrà stipulato in adesione alla convenzione Energia Elettrica 21;
- che in data 09 ottobre 2024 è pervenuta da parte di Enel Energia SpA la proposta di contratto n. ST1074859 – "Allaccio e contestuale attivazione ad uso cantiere", contenente il CIG Z503B74CBE già richiesto dall'OGS per il precedente contratto relativo alla somministrazione di energia elettrica per l'utenza di Sciacca;
- sentito** il Dirigente della Direzione Finanziaria e Patrimoniale dott. Francesco Callegari, il quale, riconoscendo l'urgenza di garantire la fornitura di energia elettrica per il sito in questione e in considerazione che il corrispettivo bimestrale per l'utenza chiusa da Enel era mediamente inferiore a € 200,00, ha ritenuto che sussistano ragioni eccezionali per approvare il contratto pervenuto in data 9 ottobre 2024 così come pervenute, nelle more dell'adesione di tale sito nell'attuale convenzione Consip Energia Elettrica-21;
- accertato** che il corrispettivo per la nuova utenza temporanea sarà inferiore alla soglia di € 5.000,00;
- visto** il D. Lgs. 36/2023 e in particolare:
- l'articolo 50, comma 1, lettera b);
- l'articolo 49, comma 6;
- l'articolo 52 inerente il controllo sul possesso dei requisiti;
- rilevato** che in data 10/10/2024 si è proceduto ad avviare le verifiche accertando che il fornitore è iscritto alla CCIAA per servizi analoghi per tipologia a quelle oggetto dell'affidamento, che non vi sono annotazioni riservate sul casellario ANAC a carico dello stesso, che il DURC risulta regolare;
- preso atto** che, per quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, qualora, in conseguenza delle verifiche, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, l'OGS procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- visto** l'articolo 53 "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive" del D. Lgs. 36/2023, e in particolare il comma 4, secondo il quale "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";
- ritenuto** di non richiedere all'operatore economico Enel Energia S.p.A. la garanzia definitiva, in considerazione del modico importo della garanzia;

- visti** gli articoli del D. Lgs. 36/2023 dal n. 1 al n. 11, n. 15, 16 e n. 17 e l'Allegato I.2;
l'articolo 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;
il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'OGS;
il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato in data 27.03.2023;
- dato atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Francesco Callegari;
che il dott. Paolo Rovattini è responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
il Patto d'integrità approvato con determinazione della Direttrice Generale n. 230 ADW del 12.05.2023;
- ritenuto** di accettare in via eccezionale la proposta di Enel Energia SpA sopra indicata e di procedere con la stipula del contratto di fornitura temporanea per uso cantiere, nelle more dell'adesione del sito alla Convenzione Consip EE-21;
- ciò tutto premesso e considerato**

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa, di affidare a Enel Energia S.p.A., codice fiscale e P. IVA 06655971007, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, la fornitura di energia elettrica per l'utenza collocata presso la Torre Faro di Capo San Marco, Comune di Sciacca (AG) sino all'attivazione del contratto derivato che verrà stipulato in adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 21, CIG Z503B74CBE, C.U.P. B79C20000080007.
2. di approvare il contratto ricevuto da Enel S.p.A. citato nelle premesse;
3. di dare atto che si è provveduto a effettuare le verifiche inerenti il possesso dei requisiti come indicato nelle premesse e che nel caso in cui non sia confermato il possesso degli ulteriori requisiti generali, l'OGS procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
4. di non richiedere la garanzia definitiva;
5. di sottoscrivere il contratto;
6. di dare atto che la spesa relativa all'allaccio e all'attivazione della fornitura temporanea, nonché le spese legate ai consumi per l'anno 2024, troveranno copertura sul Progetto FONDI DIREZIONE OCE (c.1000_a.2_n23) ID DG 22934, numero di registrazione 116;
7. di dare atto che la spesa relativa ai consumi legati alla fornitura di energia elettrica per l'anno 2025 verrà imputata con successive registrazioni sul bilancio del corrispondente esercizio finanziario;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Francesco Callegari;
9. di nominare il dott. Paolo Rovattini quale responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
10. di pubblicare il presente provvedimento sulla pagina istituzionale dell'OGS nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti.

La Direttrice Generale
Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 15/10/2024 09:53:18

IMPRONTA: 0FAB73F5E22B13EEEC4811F71AC029CA04C0832B46D78FB8105DBE5551C7E273
04C0832B46D78FB8105DBE5551C7E273C8C7835F776F57E1292AE903E875FDC0
C8C7835F776F57E1292AE903E875FDC048C01B3087C62388430862B676F692F9
48C01B3087C62388430862B676F692F96D99F1E5225C817A53702AB05E07E65A